

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA VERIFICA DI VERIDICITÀ DELLA CERTIFICAZIONE MINOR GETTITO ICI PRIMA CASA

Ai fini del rimborso del minore gettito per l'anno 2008, l'art. 77-bis, comma 32 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettessero al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito ICI accertato derivante dall'intervenuta esenzione della prima casa.

Detta certificazione, secondo quanto successivamente statuito dall'art. 2, c.6, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, deve essere sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione e, in base al disposto del successivo comma 7, è stata trasmessa alla Corte dei Conti per "*la verifica della veridicità*".

La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 4 giugno 2009 (deliberazione n. 8/SEZAUT/2009/QMIG) ha fornito un'interpretazione della ratio della disposizione più aderente alla finalità cui volge il compito di verifica assegnato alla Corte. L'esegesi della Sezione delle Autonomie ha ricondotto la funzione della Corte dei conti ed in particolare delle Sezioni regionali di controllo, ad una valutazione di "attendibilità" del dato certificato.

La Sezione ha ritenuto di considerare:

- attendibile, in base al solo confronto dei dati finanziari del gettito in esame, i Comuni per i quali si sia verificato uno scostamento percentuale fra il 2008 ed il 2007, in positivo o in negativo, fino al 10%;

- necessario un approfondimento istruttorio, al fine di poter valutare l'attendibilità del dato, nel caso in cui si registri uno scostamento percentuale, in più o in meno, compreso fra il 10% ed il 20%;
- non attendibile il dato certificato, qualora emerga un aumento ovvero una diminuzione dell'ammontare del gettito di oltre il 20%, valutando necessario avviare un'ipotesi di pronuncia di inattendibilità, in contraddittorio con l'ente, per l'eventuale dimostrazione di situazioni particolari e peculiari, che motivino adeguatamente l'anomalia, ovvero per indurre l'ente stesso ad una revisione della stima del mancato gettito certificato.

IL RIMBORSO DELLA TARIFFA ACQUEDOTTISTICA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO – I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 335/2008, ha, come noto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma, con decorrenza dal 29 aprile 2006, ed anche dell'art. 155, c. 1, primo periodo, del Codice, che ha sostituito il predetto art. 14, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

La questione sollevata dalla pronuncia n. 335 necessitava dell'intervento del legislatore, manifestatosi con l'art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008, come convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, già illustrato in precedente Lettere. Per effetto di tale intervento – si ritiene non risolutivo peraltro di tutte le rilevanti problematiche insorte dopo la cennata pronuncia costituzionale, con particolare riferimento alle problematiche relative al rimborso dei canoni pregressi – è stato stabilito che nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi sono comunque dovuti dagli utenti gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito.

È stata quindi rinviata ad un successivo intervento normativo la definizione delle modalità di attuazione dei rimborsi, elemento determinante per comprendere appieno la possibilità di trovare adeguata soluzione alle problematiche legate ai rapporti con i cittadini-utenti.

Il Ministero dell'ambiente ha predisposto uno schema di decreto (al momento in corso di esame da parte della Corte dei Conti) attuativo del sopra richiamato art.8-sexies, rivolto a determinare le modalità di rimborso della quota non dovuta dagli utenti dei territori nei quali manchino o non siano attivi gli impianti di depurazione.

Nel provvedimento è, in particolare, disposto quanto segue:

- gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non dovuta, dedotti gli oneri sopportati dal gestore nel periodo oggetto della richiesta di rimborso e connessi alla realizzazione del programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza n.335/2008, là dove non già contenuto nel Piano d'ambito approvato;
- l'Autorità d'ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse dal gestore, individua l'importo, con i relativi interessi, che il medesimo gestore deve restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni alla data del 1° ottobre 2009. L'Autorità d'ambito può disporre la restituzione anche in forma rateizzata e mediante compensazione;
- i gestori provvedono a restituire agli utenti la quota di tariffa non dovuta attraverso i fondi vincolati previsti dagli artt. 14, legge n. 36/1994, e 155, Codice ambientale, qualora non impiegati per gli usi consentiti dalle medesime disposizioni. All'Autorità d'ambito è consentito di individuare le ulteriori risorse finanziarie eventualmente necessarie affinché gli oneri derivanti dall'obbligo di restituzione non rechino pregiudizio all'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio necessari alla realizzazione del Piano d'ambito approvato.

Ulteriori considerazioni potranno essere effettuate nel momento in cui sarà effettivamente emanato il provvedimento di cui trattasi.

L'APPROFONDIMENTO SU ... IL DDL RECANTE RIFORMA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

È all'esame del Parlamento la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, fondata sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, del coordinamento della finanza pubblica e sulla condivisione delle conseguenti responsabilità.

La riforma prevede di delegare il Governo all'adozione di uno o più schemi di decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica; i sistemi e gli schemi devono essere sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

È previsto, dunque, che i predetti decreti legislativi siano emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazione pubbliche;
- b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
- c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
- d) affiancamento, ai fini conoscitivi in via sperimentale, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
- e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e la Conferenza unificata;
- f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata

relativamente a quelli concernenti le regioni, le province autonome e gli enti locali.

In relazione a quanto oggetto della riforma si rileva che per le pubbliche amministrazioni deputate al raggiungimento di fini di interesse generale, per il cui raggiungimento gestiscono risorse pubbliche delle quali devono dare conto, in ultima analisi, alla comunità, il sistema di contabilità adottato deve evidenziare le movimentazioni finanziarie in entrata ed in uscita, ossia documentare come quelle risorse pubbliche siano state utilizzate.

La riforma considera pienamente dette esigenze, prevedendo altresì che alla tenuta della contabilità finanziaria per gli enti locali possa essere opportunamente correlato un sistema di rilevazione di carattere economico, particolarmente utile per l'attuazione di un proficuo controllo di gestione, e per rappresentare la variazione del patrimonio dell'ente per effetto del risultato economico di gestione.

La proposta riforma prevede, inoltre, di individuare i sistemi e gli schemi contabili che tutte le amministrazioni pubbliche dovranno adottare al fine di rendere più agevole la lettura, la confrontabilità ed il consolidamento dei dati di bilancio. In questo modo potranno meglio evidenziarsi il grado di efficienza e di economicità che il sistema delle autonomie locali nel suo complesso ha raggiunto, e quindi il suo effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In questo contesto si rileva che gli interventi necessari a garantire l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili possono essere realizzati nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali nelle materie loro riservate.

Cordiali saluti.

Ottobre 2009